

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

Doc. XLVIII
n. 6

CORTE DEI CONTI

SEZIONI RIUNITE

RELAZIONE SULLA TIPOLOGIA DELLE COPER-
TURE ADOTTATE E SULLE TECNICHE DI QUAN-
TIFICAZIONE DEGLI ONERI RELATIVAMENTE ALLE
LEGGI APPROVATE DAL PARLAMENTO NEL
PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2002

*(Articolo 11-ter, comma 6, della legge 5 agosto 1978, n. 468,
come aggiunto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362)*

—————
Comunicata alla Presidenza il 24 marzo 2003
—————

INDICE

I conti pubblici nel 2002 e nel 2003	<i>Pag.</i>	6
Le prospettive e gli obiettivi per il 2003	»	12
La manovra di bilancio: aspetti quantitativi	»	14
La manovra di bilancio: analisi dei principali provvedimenti correttivi	»	16
La coperturaa degli oneri di natura corrente	»	24
Le altre leggi di spesa pubblicate nel quadrimestre	»	26
TAVOLE	»	34
SCHEDE	»	37



Corte dei Conti

N. 10./CONTR/RQ/03

A Sezioni riunite in sede di controllo

composte dai magistrati:

Presidente:	dott. Francesco	STADERINI
Componenti:	dott. Tullio	LAZZARO
	dott. Manin	CARABBA
	dott. Fulvio	BALSAMO
	dott. Massimo	VARI
	dott. Maurizio	MELONI
	dott. Franco	TURINA
	dott. Antonio	DE TROIA
	dott. Giuseppe	BELLISARIO
	dott. Franco	FRANCESCHETTI
	dott. Paolo	NERI (rel.)
	dott. Mario	FALCUCCI
	dott. Enrica	DEL VICARIO
	dott. Carlo	CHIAPPINELLI
	dott. Simonetta	ROSA
	dott. Ermanno	GRANELLI
	dott. Vincenzo	GAMBARDELLA
	dott. Gabriele	AURISICCHIO
dott. Maurizio	PALA	
dott. Mario	NISPI LANDI	
dott. Giovanni	MARROCCO	
dott. Enrico	FLACCADORO	
dott. Maria Luisa	ROMANO	

VISTI il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e le successive modificazioni nonché la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO l'art. 11 ter, comma 6, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come aggiunto dall'art. 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362;

VISTO l'art. 4 del D.L. 23.10.1996, n. 543, convertito con modificazioni dalla legge 20.12.1996, n. 639;

UDITO, nella Camera di Consiglio del 18 marzo 2003, il relatore dott. Paolo NERI;

ha deliberato la seguente

Relazione sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relative alle leggi pubblicate nel quadrimestre settembre - dicembre 2002

I conti pubblici nel 2002 e nel 2003.

1.

Con la Notifica alla Commissione europea dello scorso 28 febbraio, l'Istituto centrale di statistica ha reso noti i principali dati di consuntivo relativi al quadro macroeconomico e di finanza pubblica per il 2002: la crescita reale è risultata pari allo 0,4% (1,8% nel 2001); l'indebitamento netto delle Pubbliche amministrazioni al 2,3% del prodotto interno lordo (2,6% nel 2001); il rapporto debito pubblico/pil si è ridotto di 2,8 punti percentuali (da 109,5 a 106,7%). I valori comunicati in via ufficiale si discostano in misura significativa dalle stime diffuse dal governo con la Relazione Previsionale e Programmatica di fine settembre e confermate in sede di aggiornamento del Programma di stabilità, presentato nel novembre scorso. Ancora più marcate appaiono le differenze rispetto agli obiettivi iniziali.

Il dato relativo al prodotto interno lordo è di 1,9 punti percentuali inferiore alle stime del Programma di stabilità del novembre 2001, a conferma di sviluppi congiunturali insoddisfacenti; peraltro, allo scarto tra il tasso di crescita effettivo del pil reale e quello atteso ha corrisposto, a differenza di quanto accaduto nel 2001, un divario assai ampio anche nell'andamento del pil nominale – e, quindi, delle basi imponibili – essendo risultato il tasso di inflazione (come misurato dal deflatore del prodotto interno lordo) solo di poco superiore a quello previsto (2,7% contro 2,4%).

I significativi riflessi del rallentamento della produzione sulle basi imponibili e, in misura meno marcata, su talune componenti di spesa corrente, hanno determinato rimarchevoli scostamenti tra obiettivi e risultati di finanza pubblica: l'indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche si è collocato per 1,8 punti di pil oltre il *target* formulato nel Programma di stabilità del 2001; il debito pubblico (sempre in rapporto al PIL) ha superato di 2,4 punti percentuali il limite atteso (106,7% contro 104,3%).

Rispetto agli obiettivi rivisti da ultimo in sede di aggiornamento del Programma di stabilità dell'Italia (novembre 2002) i risultati definitivi evidenziano, nei rapporti con il Pil, un peggioramento dell'indebitamento netto (dal 2,1 al 2,3%) e dell'avanzo primario (dal 3,6 al 3,4%) e, invece, un rilevante miglioramento del debito pubblico (dal 109,4 al 106,7%), a seguito di operazioni di contenimento sia del fabbisogno di cassa che dello stock del debito concentrate nell'ultima parte dell'anno.

I dati di consuntivo 2002 evidenziano come il lieve calo, rispetto all'anno prima, del rapporto indebitamento/pil sia il riflesso di una ulteriore marcata riduzione dell'incidenza degli interessi sul prodotto (dal 6,4% al 5,7%) e di un contestuale deterioramento dell'avanzo primario (dal 5,8 del 2000 al 3,8% del 2001 al 3,4% del 2002).

Si deve osservare che questo andamento già non soddisfacente dell'avanzo primario (fattore decisivo nella strategia di abbattimento strutturale dello stock del debito pubblico) è stato reso possibile da una flessione consistente delle spese in conto capitale, in larga misura di natura solo contabile a causa della registrazione in diminuzione delle stesse dei proventi delle operazioni di cartolarizzazione e di cessione diretta degli immobili degli Enti di previdenza, che hanno visto concentrarsi nel 2002 ricavi per circa 9 miliardi di euro, vale a dire poco meno di un quarto dell'intero avanzo primario realizzato nell'anno. Si sono, infatti, riflessi sui conti del 2002 sia gli incassi delle cartolarizzazioni realizzate nell'anno (6,6 miliardi di euro) che le riscossioni derivanti dalle vendite sul mercato operate dalla società veicolo della cartolarizzazione 2001, operazione che non presentava i requisiti richiesti da Eurostat per essere trattata come vendita nel 2001. Il contenimento delle spese di investimento (quasi l'11% al di sotto del livello del 2001), attribuibile a tale eccezionale posta contabile, attenua una evoluzione dei conti pubblici complessivamente non rassicurante. Tale considerazione è rafforzata dalla circostanza che, sempre sul fronte della spesa, le preoccupazioni sugli andamenti in atto nell'ultima parte dell'anno hanno indotto il governo a disporre misure straordinarie di controllo degli impegni e dei flussi di cassa con il DL 194 convertito con la legge 246/02 (illustrata più avanti): a tale attività di controllo è attribuita, nelle valutazioni ufficiose, un effetto di riduzione delle spese del conto delle Amministrazioni pubbliche non inferiore a 2,4 miliardi di euro nel 2002.

2.

Analizzando le principali voci del Conto economico consolidato delle Pubbliche amministrazioni si può osservare, in particolare, un incremento delle spese correnti primarie superiore alla dinamica del pil nominale (4,1% contro 3,1%), soprattutto per effetto dell'aumentata incidenza sul pil delle prestazioni sociali (17,1% nel 2002 contro 16,6 % nel 2001). E' opportuno, in proposito, richiamare anche l'attenzione sul rischio che l'anticipata chiusura dei consuntivi richiesta dalle rigide scadenze europee (notifica del 1 marzo) – che impone l'utilizzazione di stime soprattutto con riguardo ai conti della finanza decentrata – si traduca in valutazioni non pienamente affidabili degli andamenti effettivi. Il dubbio è confermato dall'ampiezza inconsueta delle rettifiche apportate dall'ISTAT ai conti del 2001 in occasione della citata Notifica del 28 febbraio scorso: si tratta di correzioni peggiorative dell'indebitamento netto di ben 0,4 punti di PIL, soprattutto in relazione alla verifica di una spesa sanitaria più elevata (per 1,8 miliardi di euro) e di un gettito delle imposte dirette e indirette inferiore di circa un miliardo di euro rispetto al consuntivo di un anno fa.

Con riguardo alle entrate, il consuntivo per il 2002 appena presentato mostra un punto critico nel dato relativo al gettito delle imposte dirette, diminuite di quasi il 3% rispetto al 2001, mentre le imposte indirette hanno registrato un'evoluzione sostanzialmente in linea con le previsioni.

La cennata flessione delle imposte dirette (pari a circa 15 miliardi di euro rispetto alla stima di preconsuntivo del DPEF del luglio 2002 e a 7 miliardi di euro rispetto alla revisione operata in sede di Nota di aggiornamento in settembre) è, allo stato, di difficile decifrazione. Appare, in altri termini, non agevole assegnare un peso quantitativo ai diversi fattori che, verosimilmente, possono aver contribuito a determinare questo risultato sfavorevole. La minore crescita economica (che, peraltro per le imposte dirette incide prevalentemente nell'anno successivo), rispetto alle previsioni effettuate nel corso del 2002, potrebbe aver indotto gli operatori economici a ridurre, in sede di versamento della seconda rata di acconto delle imposte autoliquidate, l'importo versato a tale titolo in applicazione del cosiddetto metodo previsionale; un minor gettito rispetto alle previsioni potrebbe essere riscontrato per gli introiti delle imposte sostitutive sui

capital gains in relazione al negativo andamento del mercato di borsa. Un ulteriore effetto di riduzione delle imposte dirette potrebbe essere riferito ad un risultato diverso dalle attese di alcuni provvedimenti: allo stato attuale non risultano infatti ancora noti gli effetti dell'agevolazione agli investimenti "Tremonti-bis" che nelle originarie previsioni del governo avrebbe dovuto fornire, nel 2002, risorse nette per circa 2,5 miliardi di euro; così come il gettito atteso da alcune imposte sostitutive, sulla rivalutazione dei beni di impresa e sulle partecipazioni acquistate sui mercati non regolamentati, potrebbe mostrare uno scostamento negativo tra i valori di consuntivo e quelli stimati in sede di previsione.

La contrazione del gettito delle imposte relative alle imprese, già percepita nel luglio in occasione del versamento delle imposte autoliquidate (Irpef e Irpeg), aveva indotto il governo ad adottare misure straordinarie dirette a contrastare la negativa dinamica degli incassi. E' stato così emanato il DL. 209 del 24 settembre, convertito con legge 265 del 22 novembre 2002, con il quale si sono introdotte misure urgenti volte alla razionalizzazione della base imponibile oltre che di contrasto all'elusione fiscale e altri interventi minori. Il provvedimento avrebbe dovuto fornire, nelle indicazioni contenute nella relazione tecnica, un gettito aggiuntivo di circa 3,2 miliardi di euro già nel 2002, di 3,4 e 2,6 miliardi nei successivi due anni.

Gli strumenti attraverso i quali operare tale correzione riguardano quasi esclusivamente interventi in materia di tassazione delle imprese: la rateizzazione in cinque anni in luogo della integrale deducibilità nell'anno delle minusvalenze su partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie; gli interventi a riduzione dell'efficacia dell'agevolazione Dit; la rideterminazione della percentuale di accantonamento a riserve tecniche obbligatorie delle imprese di assicurazione. A questi si aggiungono altri interventi tra i quali la rimodulazione dal 20 al 23,5 per cento delle percentuali dei versamenti in acconto da parte dei concessionari della riscossione.

Tali interventi sembrano idonei a produrre effetti anche negli anni successivi in quanto introducono modifiche in via permanente alla normativa fiscale, anche se, per effetto del meccanismo con cui gli stessi operano (in particolare con riferimento alla rateizzazione delle minusvalenze che risentono negli anni successivi al 2002 del cumularsi delle rate di accantonamento), tali maggiori introiti sono destinati a ridursi

progressivamente già a partire dal 2004, fino a dimezzarsi nel 2005 (circa 1,6 miliardi di euro).

3.

Gli andamenti della finanza pubblica risultano in Italia, comunque, meno negativi di quelli registrati in Germania, dove, nell'anno appena trascorso, il deficit non si è discostato di molto dal 4% del PIL, e in Francia, dove si è assistito ad un deciso deterioramento dei conti, con un indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni superiore alla soglia massima consentita dagli accordi di Maastricht. Nel confronto con i due maggiori partners europei, infatti, l'Italia ha segnato nel 2002 non solo un miglioramento del saldo effettivo, ma, in misura ancora più marcata, anche del saldo aggiustato per il ciclo, che, invece, avrebbe registrato significativi peggioramenti sia in Germania che in Francia.

Nel 2002, migliore di quanto atteso nella versione aggiornata del Programma di stabilità è risultato l'andamento del rapporto debito pubblico/pil. La sua riduzione su base annua, pari a 2,8 punti percentuali, è il riflesso di diversi fattori: vi hanno infatti contribuito positivamente per circa 0,4 punti la crescita del pil reale, per circa 3 punti la crescita dei prezzi (espressa dal deflatore del pil), per circa 3,4 punti percentuali l'avanzo primario e per circa 1,8 punti "fattori residuali" ovvero tutte quelle poste che hanno ridotto lo stock di debito senza incidere sull'indebitamento netto. Di contro un apporto negativo misurabile in circa 5,8 punti percentuali è derivato dalla spesa per interessi (onere medio del debito).

La maggiore riduzione del rapporto debito/pil registrata nel 2002 rispetto al 2001 (2,8 contro 1,1 punti) appare dunque ascrivibile per intero alle operazioni straordinarie di contenimento del fabbisogno di cassa e dello stock del debito ricomprese tra i "fattori residuali", che hanno più che compensato la riduzione dell'apporto positivo dell'avanzo primario e la crescita di quello negativo costituito dal differenziale tra costo medio del debito pubblico e crescita nominale dell'economia.

Sulla scorta di informazioni ancora incomplete che la Corte intende verificare e valutare con maggiore analiticità nella sede della Relazione sul rendiconto generale

dello Stato del prossimo giugno, è possibile trarre qualche prima indicazione sulle modalità attraverso le quali, in un anno segnato da risultati di finanza pubblica meno positivi degli obiettivi originari, si sia reso possibile un abbattimento così rilevante del rapporto debito/PIL.

Va in proposito ricordato che, ancora in sede di Nota di aggiornamento al DPEF, nel settembre scorso, il governo ipotizzava una chiusura dei conti 2002 con un indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche di circa 27 miliardi di euro, un fabbisogno di cassa del Settore statale superiore a 32 miliardi di euro e un debito pubblico di circa 1370 miliardi di euro (con un aumento dello stock di circa 35 miliardi di euro rispetto al 2001).

Le rilevazioni mensili segnalavano, peraltro, già prima dell'estate, un profilo del fabbisogno fuori linea rispetto all'obiettivo, con il conseguente rischio di rendere assai più difficile il confronto europeo, sempre più orientato a dare rilievo, per i paesi nelle condizioni dell'Italia, ai progressi conseguiti non soltanto in termini di indebitamento netto ma anche di debito.

Su tale base, il governo predispondeva una serie di operazioni ad effetto immediato, alcune delle quali intese a contenere il fabbisogno di cassa mentre altre specificamente destinate ad abbattere lo stock del debito pubblico, senza incidere sui saldi finanziari.

Sul primo aggregato hanno influito, principalmente, le operazioni di cartolarizzazione di crediti della Cassa DD.PP verso aziende municipalizzate, anticipi di versamenti di imposte da parte dei concessionari (disposti dal DL 282/02), la cessione di immobili pubblici a Fintecna e il ricordato decreto 194 (c.d. "taglia-spese"), per un effetto complessivo di contenimento del fabbisogno di cassa del 2002 valutabile tra i 10 e i 12 miliardi di euro: a consuntivo il fabbisogno del Settore statale è, pertanto, risultato dell'ordine di 25 miliardi di euro, circa 7 miliardi al di sotto della proiezione di settembre e persino inferiore all'indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche (pari a 28,8 miliardi).

Quanto al debito, oltre all'impatto favorevole della riduzione del fabbisogno, a fine anno è stata realizzata una operazione straordinaria di "concambio" di titoli pubblici detenuti da Banca d'Italia (art. 65 della legge finanziaria per il 2003 commentato più avanti), dalla quale è derivato un alleggerimento dello stock di debito

pubblico di circa 24 miliardi di euro, concentrati sui conti del 2002. A seguito anche di altre operazioni minori (come la cessione di partecipazioni Telecom) la variazione in aumento del debito in termini assoluti è risultata nel 2002 di soli 6 miliardi di euro, a fronte di 45 miliardi nel 2001 e dei 35 previsti nello scorso settembre.

Le prospettive e gli obiettivi per il 2003.

4.

Con riferimento al 2003, sia le proiezioni del PIL che le stime relative ai conti pubblici contenute nei documenti ufficiali dello scorso autunno, riflettono l'ipotesi di un pronto e significativo consolidamento della ripresa economica internazionale, ipotesi che si rivela oggi non realistica, tenuto conto della marcata incertezza che tuttora domina lo scenario economico mondiale e che è accentuata dalle prospettive di guerra.

Quanto alla crescita, le stime governative hanno confermato, in sede di Programma di stabilità, l'obiettivo di un aumento del PIL in termini reali del 2,3% nel 2003 e di circa il 3% nel triennio 2004-2006. Si tratta, per il 2003, di un valore inferiore all'originario "target" del DPEF (2,9%), ma significativamente più elevato se confrontato con gli aggiornamenti più recenti delle proiezioni dell'FMI, dell'OCSE e dei principali centri di previsione nazionali, che accreditano l'Italia di una crescita reale, nell'anno in corso, intorno all'1,3/1,5%. La non trascurabile divergenza deve essere probabilmente ascritta alla considerazione che, in un quadro di ripiegamento della congiuntura reale e finanziaria e in assenza di un recupero della fiducia di famiglie ed imprese, un rinvigorimento del ciclo economico internazionale sarà possibile soltanto nella seconda metà dell'anno.

Secondo il governo il non favorevole ambiente macroeconomico non dovrebbe comunque pregiudicare il conseguimento dell'obiettivo fondamentale 2003 (indebitamento/PIL pari all'1,5%) che potrà, pertanto, essere raggiunto senza alcun rafforzamento della manovra di bilancio già adottata. Divergenze non marginali si intravedono su questo fronte rispetto alle proiezioni elaborate dagli organismi internazionali o dagli istituti di ricerca, i quali propongono come stima prevalente per il 2003 un saldo in rapporto al PIL prossimo al 2% ed evidenziano come si presenti non

del tutto agevole il percorso di aggiustamento a medio termine; a tal riguardo, la Commissione europea sottolinea come rischi sarebbero presenti già con riferimento ai conti del 2004, laddove le molte misure a carattere temporaneo varate con la legge finanziaria per il 2003 non dovessero essere prontamente trasformate in provvedimenti strutturali volti soprattutto al controllo della spesa corrente.

La revisione dei principali obiettivi di finanza pubblica effettuata nello scorso novembre con l'aggiornamento del Programma di stabilità (gli obiettivi di deficit sono stati portati dallo 0,8 all'1,5% del pil per il 2003 e dallo 0,3 allo 0,6% del pil per il 2004, mentre il sostanziale pareggio di bilancio, previsto per il 2003 nel Programma di stabilità del 2001, è stato posposto al 2005) risente del nuovo orientamento maturato in sede europea secondo il quale, nella valutazione delle politiche fiscali adottate da ciascun paese membro dell'Uem, è necessario prendere più esplicitamente in conto la relazione tra ciclo economico e *performance* di bilancio. A tal riguardo la Commissione ha proposto al Consiglio europeo che fosse stabilito il principio in base al quale i paesi che non soddisfano ancora il criterio guida del Patto di stabilità e di crescita ("bilancio vicino al pareggio o in surplus") dovranno conseguire un miglioramento di almeno mezzo punto all'anno nel rapporto tra deficit "strutturale" e prodotto interno lordo¹. La nuova impostazione legittima, in qualche misura, la scelta operata negli ultimi tempi dalla maggior parte dei paesi dell'Unione monetaria di non adottare strutturali provvedimenti correttivi degli squilibri di bilancio (contenimenti della spesa corrente e/o aumenti della pressione tributaria) e di lasciare invece operare gli stabilizzatori automatici per alleviare i costi del rallentamento dell'attività produttiva. Tuttavia, su tale importante fronte è opportuno mettere in luce come non risulti ancora del tutto chiaro in che misura per "deficit strutturale" occorra intendere l'indebitamento netto depurato non solo dagli effetti ciclici ma anche dagli effetti connessi a misure un tantum, come farebbe pensare la proposta letterale della Commissione al Consiglio ("*net of transitory effects and especially the effects of cyclical fluctuations on budgets*") o si debba viceversa tener conto della sola correzione per il ciclo economico. Ove prevalesse

¹ Per l'Italia gli obiettivi rivisti indicano un indebitamento netto aggiustato per il ciclo pari all'1,2% nel 2002, ed allo 0,5% nel 2003. Il pareggio in termini di saldo aggiustato si avrebbe nel 2004.

la prima interpretazione sarebbe opportuno che gli stessi Programmi di stabilità indicassero, oltre all'indebitamento netto effettivo ed a quello aggiustato per il ciclo, anche quello depurato dagli effetti del ciclo economico e dalle misure "una tantum".

Lo stesso Consiglio, nell'esaminare il programma di medio termine dell'Italia, ha espresso l'avviso che l'obiettivo, assai desiderabile, di un allentamento della pressione fiscale e contributiva appare credibile solo se perseguito congiuntamente a quello di un forte contenimento delle spese pubbliche correnti e ha sottolineato, in particolare l'esigenza, per un paese altamente indebitato come l'Italia, di assicurare una riduzione del rapporto debito/pil progressiva e ad un ritmo adeguato. Perchè ciò possa avvenire è necessario riportare e mantenere ad un livello elevato l'avanzo primario, anche in considerazione delle forti pressioni che l'invecchiamento della popolazione eserciterà su precipue componenti di spesa pubblica, in primo luogo pensioni e sanità.

La manovra di bilancio: aspetti quantitativi.

5.

La manovra di bilancio necessaria per il raggiungimento degli obiettivi programmatici trova attuazione nella legge finanziaria per il 2003, come integrata e corretta dalle disposizioni del decreto-legge n.282 del 24 dicembre 2002, convertito con la legge 21 febbraio 2003 n. 27, recante misure urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilità.

Va, peraltro, osservato che se finanziaria e decreto n. 282 sono direttamente finalizzati ad assicurare il raggiungimento degli effetti quantitativi della manovra correttiva di finanza pubblica per il 2003 (come definita nel DPEF e nella Nota di aggiornamento), il controllo dei conti pubblici nell'anno in corso è affidato anche al perdurare degli effetti di contenimento del disavanzo attribuibili al già ricordato decreto-legge n. 209/02. Si tratta di effetti che devono correttamente essere considerati come già inclusi nelle proiezioni a legislazione vigente, concorrendo, in altri termini, a determinare il saldo tendenziale del conto delle Amministrazioni Pubbliche.

Il complesso delle misure correttive per il 2003 dovrebbe produrre effetti sul conto delle Amministrazioni pubbliche ufficialmente valutati in circa 20 miliardi di euro, dei quali poco più di 12 miliardi (maggiori entrate e minori spese) destinati a ridurre il disavanzo tendenziale e circa 8 miliardi (minori entrate e maggiori spese) destinati a finanziare gli interventi per lo sviluppo.

La riduzione del deficit pubblico dovrebbe derivare dai seguenti principali interventi:

- il cosiddetto concordato fiscale di massa, come integrato dalle norme del decreto legge 282 e che prevede sanatorie prevalentemente riservate a piccole imprese e lavoratori autonomi (poco meno di 6 miliardi di euro);
- la riapertura dei termini per la regolarizzazione e/o il rimpatrio dei capitali detenuti all'estero (2 miliardi di euro);
- il rafforzamento del Patto di stabilità interno e le altre misure in materia di finanza decentrata (circa 3 miliardi di euro);
- le misure in campo sanitario e previdenziale (circa 2,5 miliardi di euro);
- gli interventi di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi (1,3 miliardi di euro);
- la revisione dei contratti di servizio con Ferrovie e Poste (1,3 miliardi di euro);
- la trasformazione dei contributi a fondo perduto in prestiti agevolati ed altri interventi (oltre 4 miliardi di euro).

Nell'ambito dei provvedimenti volti a stimolare la domanda aggregata si evidenziano in particolare quelli a favore delle famiglie, consistenti principalmente nella modifica della struttura delle aliquote Irpef – effettuata nel quadro della realizzazione di un primo modulo della riforma del sistema fiscale statale (3,5 miliardi di euro). Altre misure di sgravio, inserite in un progetto di riduzione del carico tributario a largo raggio, riguardano la riduzione di 1 punto percentuale dell'aliquota Irpeg (dal 35% al 34%) e quelle dirette a ridurre la base imponibile IRAP.

Nelle valutazioni del Governo, mentre l'insieme degli interventi espansivi produrrà effetti duraturi e crescenti nell'orizzonte di medio periodo (in ragione dell'operare a regime del primo modulo della riforma fiscale e della concentrazione nel 2005 delle risorse aggiuntive destinate all'istituendo fondo per le aree sottoutilizzate) le

correzioni del disavanzo tendenziale non appaiono in grado di assicurare effetti permanenti di miglioramento dei conti pubblici. A fronte dei 12 miliardi di euro di risparmi attesi nel 2003, gli effetti di contenimento della manovra approvata si ridurrebbero a poco più del 40% nel 2004 e del 15% nel 2005.

Tale negativo profilo è imputabile all'andamento delle entrate, che nel 2003 riflettono gli effetti del previsto concordato fiscale, mentre nel 2004 e nel 2005, progressivamente esaurito tale apporto, producono un impulso espansivo sull'indebitamento per il prevalere degli sgravi programmati rispetto ai proventi attesi dal decreto fiscale e dalla "coda" dei condoni.

E' interessante osservare che la distribuzione degli oneri tra centro e periferia mette in luce come gli effetti prodotti dalla manovra dovrebbero vedere un forte contributo dello Stato (attraverso l'effetto *una tantum* del concordato) concentrato prevalentemente nel primo anno, mentre l'impatto sugli enti territoriali permetterebbe di conseguire risultati permanenti e crescenti ai fini del riequilibrio dei conti pubblici.

La manovra di bilancio: analisi dei principali provvedimenti correttivi.

6.

Le sanatorie fiscali

Una parte considerevole della manovra per il 2003 - stimabile in circa il 40% dei 20 miliardi di euro complessivi e in circa due terzi della sola componente restrittiva - è da riferire a sanatorie di vario tipo: concordato e condono fiscale (circa 6 miliardi di euro nel 2003) e riapertura dei termini per l'emersione e/o la regolarizzazione delle attività detenute all'estero (2 miliardi di euro).

In sede di audizione sul progetto della legge finanziaria 2003 la Corte aveva sottolineato i rischi di una sovrastima della previsione di gettito legata alle sanatorie allora previste ed in particolare al concordato in quanto legate all'ipotesi - formulata nella Relazione tecnica - di una adesione pari a quella della precedente sanatoria. E ciò, per la rilevante diversità della situazione attuale rispetto a quella del 1991 e dello stesso 1994: il sistema di accertamento ed il sistema sanzionatorio sono stati rivoluzionati in

termini molto più garantisti di prima nei confronti dei contribuenti, mentre l'orientamento all'utenza della stessa organizzazione degli apparati amministrativi ha contribuito ad eliminare quella quota di evasione – sicuramente significativa – che era dovuta alla mancanza di informazione e di assistenza. Nello stesso senso ha operato l'istituzione, prima, e l'estensione, poi, sia del diritto d'interpello, sia dell'istituto dell'autotutela. Gli effetti più rilevanti sono però quelli degli studi di settore, del ravvedimento operoso e dell'accertamento con adesione, che, insieme, hanno tutti contribuito a ridurre drasticamente l'alea ed i timori di un eventuale controllo fiscale ed hanno conseguentemente contribuito ad accrescere la tranquillità fiscale.

Le incertezze oggettive sugli esiti della progettata sanatoria hanno indotto a modificare il primitivo orientamento e a introdurre una forma di condono c.d. "tombale", modellato su quello della legge n. 413/91 che produsse, allora, un gettito di oltre 18 mila miliardi di lire.

La normativa adottata, come modificata e integrata con il D.L. n. 282 del 24 dicembre, già citato, intende facilitare e incentivare al massimo l'adesione dei contribuenti: la copertura per i reati fiscali, societari e penali connessi, è estesa a tutti i soggetti; il condono si applica anche per l'IVA omessa; è prevista la possibilità della dichiarazione integrativa in forma riservata e le aliquote sono ora stabilite ad un livello di appena un terzo di quelle del 1991 (8, 6 e 4% rispetto a 20, 18 e 15%). Sul piano amministrativo, poi, sono state previste modalità di adesione particolarmente semplici e una adesione forfetaria cautelativa anche per contribuenti "congrui" sulla base degli studi di settore e l'allungamento – da 5 a 7 anni – dei termini di decadenza dell'azione accertatrice.

L'obiettivo chiaramente perseguito sembra, quindi, essere quello di incentivare ad aderire al condono indiscriminatamente tutti i contribuenti, indotti, anche se in regola, ad assicurarsi con oneri molto contenuti un ampio periodo di tranquillità fiscale. E', infatti, solo ipotizzando un'adesione di massa, multipla di quella della legge 413/91, che si può spiegare la previsione di gettito formulata.

Anche se è verosimile l'ipotesi di vasta adesione, mancano, tuttavia, elementi per poter formulare valutazioni sull'effettiva realizzabilità del gettito atteso. Alla cautela si è indotti sia dalle considerazioni già svolte lo scorso ottobre, sia dal dato del drastico

abbassamento delle aliquote che può sicuramente convincere ad aderire i contribuenti medio piccoli, ma che comporterà il ridimensionamento del gettito derivante dall'adesione dei contribuenti di maggiori dimensioni, più consapevoli dei mutamenti prima ricordati, nel rapporto fisco-contribuenti.

7.

Gli effetti del D.L. n. 282 del 24 dicembre 2003

Importanti effetti di rafforzamento degli interventi correttivi disposti con la legge finanziaria per il 2003 e con gli altri provvedimenti varati a partire dal mese di luglio, sono da attribuire al complesso delle misure del decreto legge 282/2002, convertito con legge n. 27 del 21 febbraio 2003, recante disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilità. Dal punto di vista quantitativo il provvedimento in parola è di sicuro rilievo per i suoi effetti sui conti del 2003, anche se alcuni degli interventi disposti hanno esercitato effetti soltanto sui conti del 2002.

La norma che reca i maggiori benefici sul gettito 2002 è quella con la quale sono stati obbligati i concessionari della riscossione a versare, entro il 30 dicembre di ogni anno, non più soltanto il 23,5% delle somme riscosse nell'anno precedente - come era stato peraltro disposto dal decreto legge 209/2002, che aveva elevato l'aliquota originaria di 3,5 punti percentuali - bensì il 32%. Secondo le valutazioni della stessa Relazione tecnica, tale modifica ha comportato un maggior gettito, in conto 2002, di oltre 1,2 miliardi di euro. Si tratta di un effetto che, essendo legato ad un aumento dell'aliquota di acconto, può, peraltro, essere considerato permanente, anche se la sua effettiva consistenza dipende, come è ovvio, dall'andamento della base imponibile sottostante. L'aumento dell'aliquota rafforza gli effetti sul gettito delle norme in materia di concessionari della riscossione disposte con il decreto legge dell'8 luglio 2002, n.138, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 2002, n. 178 con la quale - nel quadro di una modifica strutturale delle modalità di remunerazione dei concessionari per i ruoli emessi da uffici statali - sono stati fissati specifici obiettivi annuali (per il

2002 e 2003) ed è stato disposto che i concessionari stessi anticipino comunque, a fine anno, senza diritto ad interessi, il versamento degli importi corrispondenti agli obiettivi stabiliti. Si stima che, in virtù di tali disposizioni, i concessionari abbiano versato nel 2002 circa 1 miliardo di euro, cifra che se ha migliorato i saldi della finanza pubblica nel 2002 li peggiorerà per circa 500 milioni di euro nel 2003 e per altri circa 500 milioni nel 2004, dal momento che la norma stabilisce che la restituzione dell'anticipo avviene "in due quote uguali negli anni 2003 e 2004" tramite "compensazione, fino ad estinzione del credito, con gli importi dei riversamenti dovuti nei predetti anni".

Significativo è stato altresì il riflesso sui conti pubblici del 2002 dell'articolo 1 dello stesso d.l. 282/2002, con il quale è stato disposto che in attuazione della decisione comunitaria del dicembre 2001 con la quale sono state dichiarate illegittime alcune misure agevolative (in quanto ricadenti nella fattispecie degli aiuti di Stato) concernenti istituti bancari, questi stessi istituti restituissero i risparmi di imposta relativi al triennio 1998-2000 (poco meno di 950 milioni di euro, comprensivi degli interessi). Gli effetti contabili di tale misura sono, naturalmente, straordinari e limitati al solo 2002.

8.

La finanziaria e gli enti territoriali

La finanziaria interviene nuovamente sul tema del contributo degli enti decentrati agli equilibri di finanza pubblica dopo una fase di rallentamento e di difficoltà nella traduzione operativa del nuovo testo costituzionale.

In materia di entrata, le disposizioni introdotte interessano gli enti territoriali in maniera diretta ed indiretta. Si riducono le basi imponibili Irpef e Irap, incidendo per questa via sia sulle entrate proprie degli enti decentrati che sulla leva fiscale da queste attivabile. La modifica del sistema di tassazione delle persone fisiche comporta una riduzione del gettito delle addizionali regionali all'Irpef per il 2003 di 214 milioni di Euro; le norme relative all'Irap producono una flessione del gettito stimata in 326 milioni nel 2003. In entrambi i casi il provvedimento prevede una compensazione del gettito per gli enti territoriali, anche se non deve essere sottovalutato l'effetto di progressiva "erosione" delle basi imponibili regionali.

Senza immediati effetti finanziari sono le norme che prevedono la sospensione degli aumenti delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'IRAP e quelle che, nel caso delle regioni a statuto ordinario, dispongono lo slittamento a novembre 2003 della data di fissazione definitiva delle aliquote di compartecipazione previste dal decreto legislativo 56/2000, la destinazione entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge ad un fondo unico dei trasferimenti erariali di natura corrente destinati alle regioni ma senza specifica collocazione territoriale e la modifica dell'articolo 6 del decreto legislativo 56/2000 con la esclusione dai trasferimenti previsti dalla "legge Bassanini" da trasformare in compartecipazioni delle somme riconosciute per il trasporto locale .

In materia di spesa, la manovra estende e rafforza misure già adottate nelle più recenti manovre finanziarie. Dalla conferma per le regioni a statuto ordinario delle disposizioni relative al patto di stabilità interno introdotte con la finanziaria per il 2002, e dalla definizione per gli enti locali (superiori a 5.000 abitanti) di nuovi vincoli all'incremento del disavanzo finanziario è atteso un risparmio di 2.200 milioni di euro nel 2003, che cresce negli anni successivi rispettivamente a 2.550 milioni nel 2004 e 3.060 milioni nel 2005. Viene previsto, inoltre, un regime sanzionatorio nel caso di non conseguimento degli obiettivi che consiste , nel caso delle regioni, nell'applicazione di quanto previsto dall'articolo 4 del decreto legge 63/2002 (abbattimento delle somme riconosciute per il fabbisogno sanitario ai livelli precedenti all'accordo di agosto 2001) e in quello di province e comuni (al di sopra dei 5.000 abitanti) nel divieto di procedere ad assunzioni di personale, nel divieto di ricorrere ad indebitamento per il

finanziamento di investimenti e nella riduzione del 10% delle spese di acquisto di beni e servizi. Si tratta di vincoli stringenti che, specie nel caso degli enti locali, potrebbero costringere ad un allungamento dei tempi di pagamento degli acquisti o a una significativa contrazione dei servizi o a incrementi tariffari.

In materia sanitaria le disposizioni si muovono, in larga parte, nella logica sottesa ai precedenti provvedimenti di contenimento e razionalizzazione della spesa. Sono confermate le misure di riduzione del prezzo di vendita al pubblico dei medicinali in vista del nuovo prontuario farmaceutico (700 milioni i risparmi previsti) e le limitazioni dei convegni e congressi organizzati dalle imprese farmaceutiche. A queste si aggiungono l'aumento dello sconto a carico delle farmacie, il ripristino dei ticket sull'assistenza specialistica e diagnostica (1.085 milioni nel 2003 e 2.169 nel 2004 e nel 2005) e l'inasprimento del regime relativo alle cure termali (13 milioni).

Un miglioramento dell'indebitamento netto per 300 milioni di euro all'anno è atteso poi dall'estensione agli enti territoriali dell'obbligo di trasformazione dei contributi a fondo perduto alle imprese in prestiti. Va osservato a tal proposito che la trasformazione delle normative regionali secondo i criteri indicati può comportare (come per il caso nazionale) un forte rallentamento nell'operatività degli strumenti di sostegno alle imprese. La modifica dei sistemi di sostegno dovrà, con ogni probabilità, scontare, oltre ad una fase di predisposizione normativa, anche quella riconducibile all'esame e all'approvazione delle autorità comunitarie del nuovo sistema di aiuti. In questo caso il contenimento della spesa può comportare il rischio di un rallentamento nella crescita nelle aree del paese dove il sistema di sostegno assolve un ruolo importante di stimolo allo sviluppo.

9.

Il concambio dei titoli di Stato

Nell'ambito delle altre misure assunte con la legge finanziaria per il 2003, particolare rilievo assume, per i riflessi che, come, in precedenza ricordato, ha già prodotto sull'andamento del rapporto debito pubblico/pil, quella di cui all'articolo 65:

con tale disposizione è stato autorizzato, con effetto dal 30 dicembre 2002, il concambio dei titoli di Stato di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 26 novembre 1993, n. 483, con altri titoli di Stato per un ammontare di pari valore di mercato. L'operazione, condotta sulla base di un'apposita convenzione stipulata tra Ministero dell'economia e delle finanze e Banca d'Italia, ha comportato una riduzione dello stock del debito pubblico di circa 24 miliardi di euro, pari all'1,8% del pil (il valore nominale complessivo dei 7 titoli *concambiati* era, infatti, pari a 39,3 miliardi di euro mentre il valore nominale dei nuovi titoli emessi è pari a 15,4 miliardi di euro). La parità del valore di mercato implica, per definizione, che a fronte del minor valore di rimborso i nuovi titoli portino una cedola più elevata (variabile tra il 5 ed il 6,5%) di quella preesistente (pari all'1%) con ricadute negative – non determinate, ma comunque modeste - sulla spesa per interessi degli esercizi futuri. La norma ha, inoltre, disposto che “a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del concambio, la perdita conseguente alla minusvalenza patrimoniale di cui al predetto concambio è integralmente deducibile”, con il che si riducono, e per un certo numero di anni, le imposte sul reddito dovute dalla Banca d'Italia. A copertura della minusvalenza in parola, la Banca d'Italia potrà utilizzare, in esenzione d'imposta, i fondi costituiti con la rivalutazione dell'oro, per le quote accertate al 1° gennaio 1999 e ancora esistenti alla data del concambio. La Corte, in linea con quanto sottolineato dalla Banca Centrale Europea - che sul provvedimento ha espresso il suo parere il 6 dicembre 2002 (in virtù dell'art. 105, paragrafo 4, del trattato che istituisce la Comunità europea e dell'articolo 2, paragrafo 1, terzo trattino, della Decisione 98/415/CE del Consiglio del 29 giugno 1998 relativa alla consultazione della Banca centrale europea da parte delle autorità nazionali sui progetti di disposizioni legislative) - ritiene che l'operazione in parola sia da apprezzare positivamente nella misura in cui converte crediti non negoziabili in crediti negoziabili e conferisce quindi maggiore flessibilità alla stessa politica monetaria del Sistema Monetario delle Banche centrali (SEBC). La scelta di concentrare gli effetti dell'operazione nel 2002 rischia di mettere parzialmente in ombra il suo prioritario obiettivo – per l'appunto quello della maggiore trasparenza della situazione contabile dell'Eurosistema - esaltando al contrario l'effetto, teoricamente secondario, della riduzione *una tantum* dello stock di debito pubblico.

10.*Il c.d. decreto taglia-spese*

Come è stato già osservato, la manovra di bilancio per il 2003, pur avendo nella legge finanziaria il suo tradizionale punto di riferimento, si è giovata di una serie di misure legislative approvate sia prima – con conseguenti effetti di miglioramento degli andamenti tendenziali – sia dopo il varo della l.f. da parte del Parlamento, con effetti di rafforzamento delle correzioni. Tra le misure più importanti disposte già durante l'estate, al fine di contenere una espansione del fabbisogno pubblico che appariva almeno in termini di cassa particolarmente accentuata, è certamente il decreto cosiddetto *taglia-spese*, tramite il quale il fabbisogno e l'indebitamento netto della Pa del 2002 sarebbero stati contenuti, rispettivamente nella misura di 1 miliardo e di 2,4 miliardi di euro.

Con il D.L. 194/2002 e la legge di conversione 246/2002 sono state, infatti, introdotte due nuove regole nell'ordinamento contabile: la prima limita automaticamente l'efficacia delle leggi di spesa agli importi espressamente autorizzati nei relativi provvedimenti legislativi, così che, una volta accertato con decreto del Ragioniere generale dello Stato il raggiungimento di questi limiti, esse non possono più trovare applicazione; la seconda consente limitazioni generalizzate all'assunzione di impegni e pagamenti da parte del Ministro dell'economia, a seguito di atto di indirizzo del Presidente del Consiglio dei ministri, che accerti un rilevante scostamento degli andamenti tendenziali dagli obiettivi del Documento di Programmazione economica e finanziaria.

La Corte non può non apprezzare la finalità di rafforzare la tenuta dei limiti definiti dal Parlamento e, pertanto, di rendere effettivo l'obbligo di copertura finanziaria di cui all'art. 81 Cost. (prima regola) e di salvaguardare la conservazione in corso di esercizio degli obiettivi programmatici (seconda regola).

Sorgono peraltro alcuni problemi, connessi ai rapporti tra tetti di spesa e soddisfacimento dei diritti soggettivi e all'equilibrio dei rapporti Parlamento-Governo in materia di bilancio, su cui la Corte, nella recentissima audizione presso la Commissione

bilancio Senato (12 marzo 2003), cui si rinvia, ha formulato alcune osservazioni e alcuni suggerimenti.

Per quanto riguarda, in particolare, la difficoltà di fissare un tetto di spesa per le leggi che conferiscono diritti soggettivi ad una platea non esattamente predeterminabile di beneficiari, una opportuna soluzione – di cui esiste qualche esempio nella legislazione degli ultimi anni – potrebbe consistere nella gradazione, legislativamente predeterminata, della misura dei benefici o dei requisiti dei beneficiari o dei tempi di erogazione in relazione allo stanziamento prefissato.

In merito poi alla conservazione degli equilibri programmatici, oltre ad indicare le vie di una approvazione da parte delle Camere nei tempi ragionevolmente consentiti dagli strumenti disponibili, si è anche osservato che le misure di emergenza consentite agiscono sugli effetti, ma non sulle cause degli squilibri e che la loro efficacia non può che avere nella maggioranza dei casi carattere transitorio.

Ai fini di una più attendibile predeterminazione delle poste di bilancio, sarebbe anche opportuno che almeno le voci più rilevanti delle previsioni di entrata e delle determinazioni di spesa a legislazione vigente fossero accompagnate da una relazione tecnica che desse esatto conto dei criteri seguiti per le relative quantificazioni.

Infine, nell'ambito del rafforzamento degli strumenti di controllo della legislazione di spesa, oltre all'affidamento in via permanente alle relazioni trimestrali della Corte della verifica delle coperture dei decreti delegati, potrebbe essere previsto l'obbligo per il Ministro dell'economia di riferire al Parlamento sulle osservazioni contenute nelle relazioni stesse.

La copertura degli oneri di natura corrente

11.

La copertura degli oneri di natura corrente recati dalla legge finanziaria è caratterizzata anche quest'anno dall'utilizzazione di parte del miglioramento del risparmio pubblico.

Come è noto, fino alla sessione di bilancio per il 1999 non si era dato luogo a tale utilizzazione, soprattutto perché la struttura delle varie manovre di bilancio la rendeva inutile.

A partire dalla sessione di bilancio per il 2000, anche in ragione della nuova struttura della legge finanziaria e della mutata situazione dei conti pubblici, si è invece costantemente utilizzato tale differenziale, risultante dal confronto tra il risparmio pubblico del progetto di bilancio a legislazione vigente e quello risultante dall'assestamento relativo all'esercizio in corso.

Già a partire dalla relazione sulle leggi di spesa del terzo quadrimestre del 1999, la Corte, pur senza contestare la legittimità dell'operazione, aveva espresso qualche perplessità sulla sua sostanza.

Si era infatti richiamata l'attenzione sul fatto che il miglioramento del risparmio pubblico può verificarsi nell'ambito di saldi di segno positivo o negativo.

Nella prima ipotesi, pur in assenza di una espressa previsione normativa, la soluzione adottata è apparsa maggiormente prospettabile sotto il profilo interpretativo, mentre nella seconda ipotesi, che quest'anno ricorre per la prima volta anche al netto delle regolazioni contabili, lo squilibrio ancora esistente nella parte corrente del bilancio dovrebbe indurre a ritenere tale utilizzazione – sempre tenendo conto del percorso di risanamento ancora da compiere – non del tutto rispondente a criteri prudenziali, in base ai quali ci si dovrebbe far carico anche dell'ineliminabile incertezza sulla effettiva realizzazione delle previsioni di entrata a fronte di spese invece pressoché certe.

A tale riguardo, si sottolinea la circostanza che le nuove o maggiori entrate previste a copertura dei nuovi oneri di natura corrente sono costituite quest'anno essenzialmente dai condoni e misure analoghe, che nel loro insieme “pesano” per circa il 75% del totale dei mezzi di copertura al netto dell'utilizzazione del miglioramento del risparmio pubblico e del 63% circa al lordo dell'utilizzazione stessa: provvedimenti questi, come già indicato, dagli effetti non agevolmente prevedibili, perché intesi a sollecitare una reazione da parte di una platea di potenziali interessati sulla base di un calcolo di convenienza su cui influiscono non soltanto fattori logici, ma anche storici e psicologici.

Da ultimo, si richiama l'attenzione su due ulteriori inconvenienti derivanti sull'utilizzazione del miglioramento del risparmio pubblico.

In primo luogo, infatti, si verifica l'effetto paradossale per cui il peggioramento degli andamenti dell'anno precedente e quindi del risparmio pubblico risultante dall'assestamento determina – qualora non influenzi le previsioni a legislazione vigente per l'esercizio successivo – un ampliamento del differenziale e pertanto una maggiore disponibilità di copertura.

In secondo luogo, il progressivo slittamento temporale dell'approvazione dell'assestamento (quest'anno protratto al 29 novembre) non consente fin quasi al termine della sessione di bilancio di conoscere con certezza il differenziale in parola e pertanto gli strumenti di copertura a disposizione.

Analogamente, miglioramenti gestionali che dovessero manifestarsi nell'ultimo scorcio dell'esercizio non potrebbero modificare il livello certificato dall'assestamento con la conseguenza che il risparmio pubblico dell'esercizio precedente determinato a consuntivo potrebbe essere molto diverso da quello risultante dall'assestamento e anche tale da non dar luogo ad alcun margine differenziale rispetto alle previsioni a legislazione vigente per l'esercizio successivo.

Le altre leggi di spesa pubblicate nel quadrimestre

12.

La coincidenza del quadrimestre in esame con la sessione di bilancio e la tendenza ad una certa diminuzione della produzione legislativa, manifestatasi nel periodo più recente, hanno determinato l'approvazione di un numero piuttosto limitato di leggi.

Nel periodo settembre-dicembre sono state infatti pubblicate complessivamente 32 leggi (a fronte rispettivamente di 37,56 e 61 nel corrispondente periodo dei tre esercizi precedenti), di cui 7 di ratifica di trattati internazionali (tipologia che interessa mediamente circa un quinto delle leggi approvate) e 12 di conversione di decreti legge: l'incidenza dei provvedimenti d'urgenza rispetto al totale della normazione primaria, che, come è noto, ha subito un'impennata nell'ultimo triennio, continua così a

mantenersi su livelli decisamente elevati (35% circa dell'intera produzione legislativa e 50% delle leggi di spesa).

L'incidenza delle leggi di iniziativa parlamentare – complessivamente 6 – resta nella media degli ultimi anni.

Come risulta dal prospetto n. 2 e dalle 43 schede allegate, le leggi che hanno dichiarato conseguenze di carattere finanziario – oltre alla già citata legge n. 246 (c.d. tagliaspese), alla legge di approvazione del rendiconto (n. 258) e a quella di assestamento del bilancio (n. 269), alla legge finanziaria (n. 289) e alla legge di approvazione del bilancio di previsione (n. 290) – ammontano a 16, di cui 8 di conversione di decreti legge e 3 di ratifica di trattati internazionali. A differenza del consueto, nessuna di esse è invece di iniziativa parlamentare. Gli oneri autorizzati nell'ambito del bilancio triennale 2002/2004 ammontano a complessivi 2.337 milioni circa, di cui poco più di 710 nel 2002, oltre 1.134 nel 2003 e oltre 493 nel 2004 a fronte di un valore medio quasi doppio nell'ultimo decennio.

Al riguardo, va peraltro tenuto conto non soltanto della modesta significatività dei confronti operati su base quadrimestrale (i più significativi confronti su base annua trovano collocazione nel capitolo relativo alla legislazione di spesa contenuto nella relazione della Corte sul rendiconto generale dello Stato), ma soprattutto del fatto che, a partire dalla riforma della struttura della legge finanziaria recata dalla legge 208/99, quest'ultima contiene misure di natura espansiva, anche quest'anno di particolare rilievo finanziario sia sul versante della spesa corrente (nuova articolazione delle aliquote IRPEF, ecc.), sia su quello della spesa di investimento, misure che in passato trovavano collocazione nell'ordinaria legislazione di spesa.

Gli oneri successivi al 2004, anch'essi indicati nella tavola n. 2 e nelle schede, comprendono oneri pluriennali relativamente modesti, recati da tre leggi di spesa, una sola delle quali (n. 256 del 13 novembre, di conversione del D.L. n. 200, recante interventi urgenti a favore del comparto agricolo colpito da eccezionali eventi atmosferici) dispone l'assunzione di limiti d'impegno, comportanti oneri complessivi di 11 milioni di euro annui per un quindicennio.

La legge n. 268 del 22 novembre, di conversione del D.L. n. 212 (Misure per la scuola, l'università, la ricerca scientifica e tecnologica e l'alta formazione artistica e

musicale) prevede per il triennio compreso nel bilancio pluriennale e per il biennio successivo l'onere annuo di 75 milioni di euro a titolo di regolazione contabile per sanare situazioni debitorie delle università derivanti da spese di personale.

Pur scaturendo tale situazione debitoria da spese di natura certamente corrente, il suo ripiano tramite regolazione debitoria, per effetto della nuova classificazione economica delle spese dello Stato (SEC 95), deve gravare sul fondo speciale di parte capitale.

In tal modo, peraltro, dal punto di vista sostanziale, non soltanto un onere di natura corrente relativo ad esercizi pregressi va a gravare su risorse successive, ma si determina anche una perdita di significatività della classificazione della spesa.

La questione è destinata a riproporsi in futuro in quanto la sanatoria è stata limitata a 375 milioni di euro a fronte di una situazione debitoria espressamente cifrata in circa 524 milioni di euro. Inoltre, come rilevato in sede d'esame presso la Commissione Bilancio della Camera (6 novembre 2002), la natura dei disavanzi ha carattere strutturale e pertanto suscettibile di ripetersi negli esercizi futuri in assenza della previsione di adeguate risorse che consentano di ripristinare l'equilibrio finanziario delle università: profilo che peraltro la legge in esame non prende in considerazione, mancando così di impedire la formazione di ulteriori possibili oneri latenti.

Rispetto agli oneri pluriennali, di entità piuttosto modesta, quelli permanenti, pari complessivamente a poco meno di 203 milioni di euro in ragione di anno, rappresentano invece un onere finanziario piuttosto consistente, inferiore comunque alla media degli esercizi precedenti ed ancor più ai picchi del 1999 e del 2000, e sono tutti di carattere corrente.

La quasi totalità degli oneri permanenti è recata da due leggi: in particolare, la quota più rilevante (145 milioni di euro annui, pari ad oltre il 70% del totale) è connessa alla già citata legge n. 268 e si riferisce essenzialmente al finanziamento degli uffici scolastici regionali. Inoltre, la legge n. 265, già esaminata nel paragrafo relativo alla manovra, prevede oneri permanenti per 38 milioni di euro annui.

Le spese in conto capitale – depurate del citato importo di 75 milioni di euro annui per regolazione debitoria – sono pari a circa 530 milioni di euro e rappresentano circa un quarto del totale, evidenziando così un ulteriore progresso nella ripresa della spesa di

investimento: tanto più se si considera che, come si è detto, la quota di maggior rilievo della spesa stessa è ora allocata nell'articolato della legge finanziaria.

La maggior parte della spesa in argomento è prevista dalla legge n. 273 del 12 dicembre ("Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza") per un complesso di circa 334 milioni di euro nel triennio; oneri di rilievo sono poi contenuti nella legge n. 256 del 13 novembre e nella legge n. 286 del 27 dicembre (rispettivamente circa 50 e 70 milioni di euro, sempre nel triennio del bilancio pluriennale), recanti interventi la prima nel settore agricolo colpito da eccezionali eventi atmosferici e la seconda a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali nelle regioni Molise e Sicilia.

Sotto il profilo della quantificazione, gli oneri sono comunque limitati all'importo degli stanziamenti, che rappresentano pertanto dei tetti di spesa. Le relazioni tecniche, tutte estremamente sommarie, non forniscono tuttavia elementi sufficienti per poter valutare la congruità degli stanziamenti rispetto alle finalità perseguite.

In particolare, poi, per quanto riguarda la legge n. 256 le modifiche apportate in sede di conversione del decreto-legge originario non sono state supportate da una relazione tecnica e, per quanto riguarda la legge n. 286, lo stanziamento non sembra comunque esaurire le esigenze già manifestatesi, soprattutto in quanto, sempre in sede di conversione, è stata aggiunta ai territori danneggiati già previsti dal decreto legge l'intera provincia di Foggia, senza corrispondente incremento delle risorse precedentemente stanziare.

Premesso che è ovviamente molto difficile determinare l'entità delle risorse da impiegare a fronte di calamità naturali al momento dell'adozione del provvedimento d'urgenza – che, proprio per sua natura, deve collegarsi il più rapidamente possibile all'evento dannoso -, la situazione appare almeno parzialmente diversa al momento dell'adozione della legge di conversione, quando il tempo trascorso dovrebbe poter consentire una valutazione delle esigenze più aderente alla realtà: valutazione che potrebbe essere contenuta in una relazione tecnica supplementare.

Tutti gli importi indicati sono calcolati sulla base delle indicazioni di oneri contenute nei rispettivi testi legislativi. L'attendibilità di tali indicazioni, pur subordinata a qualche incertezza derivante dalla scarsità di notizie alla base di talune delle quantificazioni effettuate, è nel complesso soddisfacente per il modesto rilievo di oneri di incerta quantificazione, connessi a fattispecie in cui l'elemento previsionale è preponderante o alla attribuzione di diritti soggettivi a tutti i possessori di determinati requisiti e pertanto ad una platea di beneficiari non predeterminata numericamente.

Oneri di tale natura derivano dall'unica previsione di spesa contenuta nella legge n. 284 del 27 dicembre, di conversione del D.L. n. 236 ("Disposizioni in materia di termini legislativi in scadenza"), che, all'art. 8, proroga le disposizioni relative al funzionamento delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari all'estero. Qui, in effetti, trattandosi di diritti soggettivi conferiti ad una platea di interessati il cui numero ed il cui costo medio sono difficilmente predeterminabili con esattezza, la quantificazione effettuata potrebbe essere soggetta a scostamenti a consuntivo.

Opportunamente pertanto la norma originaria è stata modificata in sede di conversione prevedendo che lo stanziamento effettuato costituisca un tetto di spesa.

Sempre sotto il profilo della quantificazione, va da ultimo segnalato che, nell'ambito della legge n. 222 del 9 ottobre, di conversione del D.L. n. 195 ("Disposizioni in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari"), la corresponsione di compensi per lavoro straordinario appare – stando alla formulazione della relativa norma (art. 3 comma 2-bis) – di natura permanente, mentre l'attività relativa (legalizzazione del lavoro irregolare) dovrebbe concludersi nel 2003.

Sotto il profilo delle modalità di copertura, l'utilizzazione di accantonamenti dei fondi speciali ha interessato il 55% circa degli oneri da coprire, mentre alla riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa si è fatto ricorso per poco più del 5% di essi. Forme di copertura non chiaramente riconducibili a quelle elencate nella legge di contabilità, a differenza del consueto, sono state utilizzate in un solo caso, del tutto marginale sotto il profilo finanziario (0,5% del totale): si tratta in particolare dell'utilizzo di una quota

parte dei proventi derivanti dall'espletamento della gara relativa quantitativamente al rilascio delle licenze per il "wireless local loup", già acquisite in bilancio, a copertura di benefici dello stesso importo concessi ai soggetti che abbiano investito nella realizzazione d'infrastrutture di rete a larga banda. Nella sostanza, pertanto, questa forma di copertura può essere assimilata al ricorso a nuove entrate.

Del tutto anomala rispetto alla media è stata invece la copertura di nuovi oneri mediante nuove o maggiori entrate (908 milioni di euro, pari al 39% circa del totale). Peraltro, tale forma di copertura ha riguardato la sola legge n. 265, di conversione del D.L. 209, di cui si è già trattato nella parte generale, che, a fronte di entrate di grande rilievo, prevede appunto oneri per 908 milioni di euro nel triennio, che impegnano una quota relativamente modesta delle entrate stesse.

Premesso pertanto che l'ampia forbice tra entrate e oneri non consente dubbi sull'effettività della copertura, va comunque rilevato che le note integrative della relazione tecnica presentate dal Ministero dell'economia a supporto delle modifiche introdotte nel corso della conversione del decreto-legge originario non sono state inserite negli atti parlamentari, con i connessi effetti negativi in termini di trasparenza e riscontro più volte evidenziati dalla Corte.

Per quanto riguarda le modalità di utilizzazione delle varie forme di copertura, nella quasi totalità dei casi esse non hanno luogo a specifiche osservazioni.

Fra gli aspetti da segnalare, va in primo luogo citata la copertura di una parte degli oneri recati dalla legge n. 256, di conversione del D.L. n. 200, già citata, attraverso la riduzione di una precedente autorizzazione di spesa contenuta nell'art. 36 del d.lgs. 228/01. Analogamente infatti a numerose altre fattispecie, su cui la Corte ha comunque sempre richiamato l'attenzione, e in contrasto con ovvi principi di trasparenza e ragionevolezza, la relazione tecnica non fornisce alcuna notizia circa l'effettiva disponibilità delle risorse cui si attinge e circa i motivi della loro mancata utilizzazione: disponibilità che comunque è stata verbalmente assicurata dal Governo in sede di Commissione bilancio.

In secondo luogo, la legge n. 273, anch'essa già citata, fornisce copertura ad una parte degli oneri recati dall'art. 8 (promozione dell'economia informatica nelle piccole e medie imprese) attraverso l'utilizzazione di residui di stanziamento presenti nel Fondo (iscritto in bilancio) per il finanziamento della ricerca scientifica e originariamente destinati all'istituzione della carta di credito formativa per i cittadini italiani che hanno compiuto diciotto anni nel 2001. Nessuna notizia è però fornita sullo stato di realizzazione di tale obiettivo, sui relativi programmi, sugli oneri già sostenuti e su quelli eventualmente da sostenere: notizie queste senza le quali – analogamente alla fattispecie precedente – non può valutarsi l'effettiva disponibilità delle risorse cui si attinge ed il rispetto del vincolo di destinazione dei residui di parte capitale.

Da ultimo, la legge n. 286 del 27 dicembre, di conversione del D.L. n. 245, anch'essa già citata, provvede alla copertura degli oneri per complessivi 70 milioni di euro nell'ambito delle risorse del Fondo per la protezione civile mediante la corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa – di parte capitale – relativa ai provvedimenti in favore della popolazione delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 e delle zone danneggiate dalle avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991 di cui al D.L. 142/91 convertito con legge 195/91, come quantificata dalla tab. C della legge finanziaria.


Premesso che anche qui non viene fornita alcuna indicazione circa gli obiettivi alla base della quantificazione delle risorse operata in tab. C, le ragioni della mancata utilizzazione delle risorse stesse e pertanto l'effettiva sussistenza della loro attuale disponibilità, si segnala che parte delle risorse stesse è destinata ad interventi di parte corrente (minori entrate connesse allo slittamento dei termini per l'adempimento di obbligazioni tributarie e previdenziali), mentre l'autorizzazione di spesa cui si attinge è di parte capitale.

Non sembra inoltre che, contrariamente a quanto affermato nella relazione tecnica, lo stanziamento relativo a quest'ultima tipologia di oneri (11,5 milioni di euro) abbia natura di tetto di spesa.

La presente relazione è corredata dai seguenti allegati:

- 1) elenco delle leggi pubblicate nel quadrimestre;
- 2) esposizione dei nuovi oneri finanziari indicati dalle singole leggi;
- 3) ripartizione degli oneri stessi in relazione alle diverse forme di copertura;
- 4) 43 schede analitiche delle tipologie di copertura.

IL RELATORE


IL PRESIDENTE


Depositata in segreteria il 21 MAR. 2003

IL DIRIGENTE


TAVOLA 1

ELENCO DELLE LEGGI PUBBLICATE NEL PERIODO
SETTEMBRE-DICEMBRE 2002

N.	LEGGE (a)	DATA	GAZZ. UFF.	DATA	CONV D.L. n.	SCHEDA	INIZIATIVA
	N.					COPERTURA (b)	
1	221	3 ott 02	239	11 ott. 02			Gov.
2	222	9 ott. 02	240	12 ott. 02	195/2002	1-3	Gov.
3	227	27 sett. 02	245	18 ott. 02			Gov.
4	228	27 sett. 02	248	22 ott. 02			Gov.
5	230	27 sett. 02	249	23 ott. 02		4	Gov.
6	232	27 sett. 02	250 S.O.	24 ott. 02			Gov.
7	233	27 sett. 02	251	25 ott. 02			Gov.
8	234	23 ott.02	251	25 ott. 02	192/2002		Gov.
9	235	3 ott.02	253 S.O.	28 ott. 02			Gov.
10	238	28 ott.02	255	30 ott. 02	193/2002		Gov.
11	246	31 ott. 02	259	5 nov. 02	194/2002		Gov.
12	248	7 nov. 02	261	7 nov. 02			Parl.
13	255	31 ott. 02	267	14 nov. 02		5	Gov.
14	256	13 nov. 02	268	15 nov. 02	200/2002	6-9	Gov.
15	258	11 nov. 02	269 S.O.	16 nov. 02			Gov.
16	259	14 nov. 02	269	16 nov. 02	201/2002	10	Gov.
17	260	13 nov. 02	270	18 nov. 02		11	Parl.
18	264	8 nov. 02	274	22 nov. 02		12-17	Parl.
19	265	22 nov. 02	275	23 nov. 02	209/2002	18	Gov.
20	266	22 nov. 02	275	23 nov. 02	210/2002	19	Gov.
21	267	6 nov. 02	276	25 nov. 02		20-21	Parl.
22	268	22 nov. 02	276	25 nov. 02	212/2002	22-26	Gov.
23	269	29 nov. 02	283 S.O.	3 dic. 02			Gov.
24	273	12 dic. 02	293 S.O.	14 dic. 02		27-39	Gov.
25	277	19 dic. 02	299	21 dic. 02			Parl.
26	279	23 dic. 02	300	23 dic. 02		40	Gov.
27	283	23 dic. 02	303	28 dic. 02	244/2002		Gov.
28	284	27 dic. 02	303	28 dic. 02	236/2002	41	Gov.
29	286	27 dic. 02	304	30 dic. 02	245/2002	42	Gov.
30	288	27 dic. 02	305	21 dic. 02		43	Parl.
31	289	27 dic. 02	305 S.O.	31 dic. 02			Gov.
32	290	27 dic. 02	305 S.O.	31 dic. 02			Gov.

(a) Il titolo delle leggi recanti nuovi oneri finanziari è riportato nelle schede di copertura.

(b) Le leggi, per le quali è omessa l'indicazione del numero di scheda, non recano nuovi oneri finanziari espressi.

TAVOLA 2

ONERI FINANZIARI INDICATI DALLE LEGGI PUBBLICATE NEL PERIODO

SETTEMBRE-DICEMBRE 2002

Numero legge	2002	2003	2004	Oneri pluriennali	Oneri permanenti (a regime)
222	3.147.261	8.920.368	1.103.180		1.103.180
230	15.350		15.350		b) 15350
255	14.980	14.980	14.980		14.980
256	27.428.047	11.000.000	11.000.000	a)	
259	10.694.896	20.658.000	20.658.000	a)	
260		1.417.716	1.417.716		1.417.716
264	14.482.000	16.612.000	16.612.000		
265	270.000.000	605.000.000	33.000.000		38.000.000
266	500.000	2.600.000	2.600.000		2.600.000
267	4.462.000	4.462.000	4.462.000		c)
268	265.997.000	303.032.000	220.078.000	a)	145.078.000
273	53.568.000	131.083.415	170.725.415		3.344.415
279		3.600.000	3.600.000		3.600.000
284		7.964.646			
286	60.000.000	10.000.000			
288		7.746.853	7.746.853		7.746.853
Totale	710.309.534	1.134.111.978	493.033.494		202.905.144

a) Gli oneri pluriennali sono indicati nelle rispettive schede.

b) Ad anni alterni

c) L'ammontare è determinato ai sensi dell'art. 11 comma 3 lett. d) della legge n. 468/78

TAVOLA 3

**QUADRO RIASSUNTIVO DEI MEZZI DI COPERTURA
SETTEMBRE-DICEMBRE 2002**

	2002	2003	2004	TOTALE	%
FONDI SPECIALI:					
PARTE CORRENTE	204.954.591	278.292.978	178.884.494	662.132.063	28,33
C/ CAPITALE	143.980.551	209.877.000	267.699.000	621.556.551	26,59
TOTALE FONDI SPECIALI	348.935.142	488.169.978	446.583.494	1.283.688.614	54,92
RIDUZIONE PRECEDENTE AUTORIZZAZIONE DI SPESA	91.374.392	28.462.000	13.450.000	133.286.392	5,70
NUOVE O MAGGIORI ENTRATE	270.000.000	605.000.000	33.000.000	908.000.000	38,85
ALTRE FORME DI COPERTURA		12.480.000		12.480.000	0,53
TOTALE	710.309.534	1.134.111.978	493.033.494	2.337.455.006	100,00

SCHEDA N. 1

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 9 ottobre 2002, n. 222

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, recante disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari.

Articolo 3 Comma 1

Oggetto della disposizione:

Copertura oneri per rilievi fotodattiloscopici

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

- (X) Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)
- () Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

VOCE:

→ Accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze

I	ANNO→	2002	Importo €	1.420.160
II	ANNO→	2003	Importo €	5.955.640

CORR. TEMP.

SCHEDA N. 2

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 9 ottobre 2002, n. 222

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, recante disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari.

Articolo 3 Comma 2

Oggetto della disposizione:

Copertura oneri per rilasci e rinnovi permessi di soggiorno per lavoratori extracomunitari.

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

- (X) Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)
- () Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

VOCE:

→ Accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze

I	ANNO→	2002	Importo €	1.267.443
II	ANNO→	2003	Importo €	1.861.548

CORR. TEMP.

SCHEDA N. 3

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 9 ottobre 2002, n. 222

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, recante disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari.

Articolo 3 Comma 2 bis

Oggetto della disposizione:

Compenso per lavoro straordinario a favore del personale del ministero dell'interno per svolgere l'attività di regolarizzazione del lavoro illegale di extracomunitari.

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

- (X) Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)
- () Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

VOCE:

→ Accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze

I	ANNO→	2002	Importo €	459.658
II	ANNO→	2003	Importo €	1.103.180
III	ANNO→	2004	Importo €	1.103.180

Onere a regime: € 1.103.180 annui a decorrere dal 2005

CORR. PERM.

SCHEDA N. 4

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 27 settembre 2002 n. 230

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Lituania sulla cooperazione nel campo della difesa, fatto a Venezia il 27 marzo 1999.

Articolo 3 comma 1

Oggetto della disposizione:
Copertura finanziaria

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

- (X) Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)
- () Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

VOCE:

→ Accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri

I	ANNO→	2002	Importo €	15.350
II	ANNO→	2004	Importo €	15.350

Oneri successivi: € 15.350 ad anni alterni

CORR. PERM.

SCHEMA N. 5

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 31 ottobre 2002, n. 255

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo italiano ed il Governo macedone, con allegato, fatto a Roma il 21 maggio 1999.

Articolo 3 Comma 1

Oggetto della disposizione:

Prevenzione, ricerca e repressione delle infrazioni doganali

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

- (X) Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)
- () Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

VOCE:

→ Accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

I	ANNO→	2002	Importo €	14.980
II	ANNO→	2003	Importo €	14.980
III	ANNO→	2004	Importo €	14.980

Onere a regime: 14.980 euro annui a decorrere dal 2005.

CORR. PERM.

SCHEDA N. 6

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 13 novembre 2002 n. 256

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 13 settembre 2002, n.200, recante interventi urgenti a favore del comparto agricolo colpito da eccezionali eventi atmosferici.

Articolo 5 Comma 2

Oggetto della disposizione:
Copertura finanziaria

2. RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI DI SPESA

Disposizioni autorizzative della precedente spesa: comma 1, alinea, dell'art. 36 del d.lgs. 228/2001.

I ANNO→ 2002 Importo € 7.292.392

CAP. TEMP.

SCHEDA N. 7

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 13 novembre 2002 n. 256

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 13 settembre 2002, n.200, recante interventi urgenti a favore del comparto agricolo colpito da eccezionali eventi atmosferici.

Articolo 5 Comma 2

Oggetto della disposizione:
Copertura finanziaria

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

- () Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)
- (X) Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

VOCE:

→ Accantonamento relativo ai Ministeri: politiche agricole e forestali (€ 4.135.655) ed economia e finanze (€ 5.000.000).

I ANNO→ 2002 Importo € 9.135.655

CAP. TEMP.

SCHEMA N. 8

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 13 novembre 2002 n. 256

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 13 settembre 2002, n.200, recante interventi urgenti a favore del comparto agricolo colpito da eccezionali eventi atmosferici.

Articolo 5 Comma 2

Oggetto della disposizione:
Copertura finanziaria

2. RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI DI SPESA

Disposizioni autorizzative della precedente spesa: art.121 comma 2 della legge n. 388/2000 (legge finanziaria 2001).

I	ANNO→	2002	Importo €	9.000.000
II	ANNO→	2003	Importo €	9.000.000
III	ANNO→	2004	Importo €	9.000.000

Limite di impegno quindicennale di 9.000.000 di euro dal 2002.
Oneri successivi: € 9 milioni annui dal 2005 al 2016

CAP. PLUR.

SCHEDA N. 9

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 13 novembre 2002 n. 256

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 13 settembre 2002, n.200, recante interventi urgenti a favore del comparto agricolo colpito da eccezionali eventi atmosferici.

Articolo 5 Comma 2

Oggetto della disposizione:

Copertura finanziaria

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

- () Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)
- (X) Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

VOCE:

→ Accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze

I	ANNO→	2002	Importo €	2.000.000
II	ANNO→	2003	Importo €	2.000.000
III	ANNO→	2004	Importo €	2.000.000

Limite di impegno quindicennale di 2.000.000 di euro dal 2002.

Oneri successivi: € 2 milioni annui dal 2005 al 2016

CAP. PLUR.

SCHEMA N. 10

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 14 novembre 2002 n. 259

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 11 settembre 2002, n.201, recante misure urgenti per razionalizzare l'Amministrazione della giustizia.

Articolo 9 Comma 1

Oggetto della disposizione:
Copertura finanziaria

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

- () Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)
- (X) Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

VOCE:

→ Accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

I	ANNO→	2002	Importo €	10.694.896
II	ANNO→	2003	Importo €	20.658.000
III	ANNO→	2004	Importo €	20.658.000

Oneri successivi: € 20.658.000 per ciascuno degli anni 2005 e 2006

CAP. PLUR.

SCHEDA N. 11

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 13 novembre 2002 n. 260

Aumento del contributo dello Stato in favore della Biblioteca italiana per ciechi "Regina Margherita" di Monza.

Articolo 2 Comma 1

Oggetto della disposizione:
Copertura finanziaria

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

- (X) Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)
- () Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

VOCE:

→ Accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze

I	ANNO→	2003	Importo €	1.417.716
II	ANNO→	2004	Importo €	1.417.716

Oneri successivi: € 1.417.716 annui a decorrere dal 2005

CORR. PERM.

SCHEDA N. 12

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 8 novembre 2002 n. 264

Disposizioni in materia di interventi per i beni e le attività culturali e lo sport.

Articolo 17 Comma 1 lettera a)

Oggetto della disposizione:
Copertura finanziaria

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

- (X) Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)
- () Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

VOCE:

→ Accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze

I	ANNO→	2002	Importo €	3.732.000
II	ANNO→	2003	Importo €	2.732.000
III	ANNO→	2004	Importo €	2.732.000

CORR. TEMP.

SCHEDA N. 13

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 8 novembre 2002 n. 264

Disposizioni in materia di interventi per i beni e le attività culturali e lo sport.

Articolo 17 Comma 1 lettera b)

Oggetto della disposizione:
Copertura finanziaria

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

- (X) Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)
- () Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

VOCE:

→ Accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

I	ANNO→	2002	Importo €	1.500.000
II	ANNO→	2003	Importo €	7.630.000
III	ANNO→	2004	Importo €	7.630.000

CORR. TEMP.

SCHEDA N. 14

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 8 novembre 2002 n. 264

Disposizioni in materia di interventi per i beni e le attività culturali e lo sport.

Articolo 17 Comma 2 lettera a)

Oggetto della disposizione:
Copertura finanziaria

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

- () Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)
- (X) Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

VOCE:

→ Accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

I	ANNO→	2002	Importo €	3.000.000
II	ANNO→	2003	Importo €	1.000.000
III	ANNO→	2004	Importo €	1.000.000

CAP. TEMP.

SCHEDA N. 15

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 8 novembre 2002 n. 264

Disposizioni in materia di interventi per i beni e le attività culturali e lo sport.

Articolo 17 Comma 2 lettera b)

Oggetto della disposizione:
Copertura finanziaria

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

- () Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)
- (X) Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

VOCE:

→ Accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.

I	ANNO→	2002	Importo €	500.000
II	ANNO→	2003	Importo €	500.000
III	ANNO→	2004	Importo €	500.000

CAP. TEMP.

SCHEDA N. 16

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 8 novembre 2002 n. 264

Disposizioni in materia di interventi per i beni e le attività culturali e lo sport.

Articolo 17 Comma 2 lettera c)

Oggetto della disposizione:
Copertura finanziaria

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

- () Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)
- (X) Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

VOCE:

→ Accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

I	ANNO→	2002	Importo €	2.000.000
II	ANNO→	2003	Importo €	1.000.000
III	ANNO→	2004	Importo €	1.000.000

CAP. TEMP.

SCHEDA N. 17

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 8 novembre 2002 n. 264

Disposizioni in materia di interventi per i beni e le attività culturali e lo sport.

Articolo 17 Comma 2 lettera d)

Oggetto della disposizione:
Copertura finanziaria

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

- () Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)
- (X) Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

VOCE:

→ Accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

I	ANNO→	2002	Importo €	3.750.000
II	ANNO→	2003	Importo €	3.750.000
III	ANNO→	2004	Importo €	3.750.000

CAP. TEMP.

SCHEDA N. 18

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 22 novembre 2002 n. 265

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 24 settembre 2002, n.209, recante disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione della base imponibile, di contrasto all'elusione fiscale, di crediti di imposta per le assunzioni di detassazione per l'autotrasporto, di adempimenti per i concessionari della riscossione e di imposta di bollo.

Articolo 6

Oggetto della disposizione:
Copertura finanziaria

4. DISPOSIZIONI LEGISLATIVE COMPORTATI NUOVE O MAGGIORI
ENTRATE

I	ANNO→	2002	Importo €	270.000.000
II	ANNO→	2003	Importo €	605.000.000
III	ANNO→	2004	Importo €	33.000.000

Oneri successivi: 38.000.000 di euro annui a decorrere dal 2005.

CORR.PERM.

SCHEMA N. 19

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 22 novembre 2002 n. 266

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 25 settembre 2002, n.210, recante disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale.

Articolo 1 Comma 1bis

Oggetto della disposizione:

Attività e funzionamento dei Comitati per il lavoro e l'emersione del sommerso.

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

- (X) Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)
- () Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

VOCE:

→ Accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze

I	ANNO→	2002	Importo €	500.000
II	ANNO→	2003	Importo €	2.600.000
III	ANNO→	2004	Importo €	2.600.000

Oneri successivi: € 2,6 milioni annui a partire dal 2005

CORR. PERM.

SCHEDA N. 20

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 6 novembre 2002 n. 267

Disposizioni in materia di corresponsione di contributi dello Stato a favore dell'Organizzazione idrografica internazionale (IHO) e dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN).

Articolo 1 Comma 5

Oggetto della disposizione:
Contributi IHO e INSEAN

2. RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI DI SPESA

Disposizioni autorizzative delle precedenti spese: articolo 1, comma 43, della legge n. 549/1995 così come determinata dalla tabella C della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

I	ANNO→	2002	Importo €	4.462.000
II	ANNO→	2003	Importo €	4.462.000
III	ANNO→	2004	Importo €	4.450.000

Oneri successivi: a decorrere dal 2005, l'ammontare è determinato ai sensi dell'art. 11 comma 3 lett. d) della legge 468/78

CORR. PERM.

SCHEDA N. 21

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 6 novembre 2002 n. 267

Disposizioni in materia di corresponsione di contributi dello Stato a favore dell'Organizzazione idrografica internazionale (IHO) e dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN).

Articolo 1 Comma 5

Oggetto della disposizione:

Contributi IHO e INSEAN

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

- (X) Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)
- () Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

VOCE:

→ Accantonamento relativo al Ministero della difesa.

I ANNO→ 2004 Importo € 12.000

Oneri successivi: vedi scheda precedente

CORR. PERM.

SCHEDA N. 22

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 22 novembre 2002 n. 268

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, recante misure urgenti per la scuola, l'università, la ricerca scientifica e tecnologica e l'alta formazione artistica e musicale.

Articolo 1 comma 3

Oggetto della disposizione:

Razionalizzazione della spesa nel settore della scuola.

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

(X) Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

() Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

VOCE:

→ Accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

I	ANNO→	2002	Importo €	28.411.000
II	ANNO→	2003	Importo €	44.608.000

CORR. TEMP.

SCHEDA N. 23

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 22 novembre 2002 n. 268

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, recante misure urgenti per la scuola, l'università, la ricerca scientifica e tecnologica e l'alta formazione artistica e musicale.

Articolo 3 comma 2

Oggetto della disposizione:

Finanziamento degli uffici scolastici regionali.

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

- (X) Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)
- () Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

VOCE:

→ Accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

I	ANNO→	2002	Importo €	151.586.000
II	ANNO→	2003	Importo €	173.424.000
III	ANNO→	2004	Importo €	135.078.000

Onere a regime: € 135.078.000 annui a partire dal 2005

CORR. PERM.

SCHEMA N. 24

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 22 novembre 2002 n. 268

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, recante misure urgenti per la scuola, l'università, la ricerca scientifica e tecnologica e l'alta formazione artistica e musicale.

Articolo 4 comma 1

Oggetto della disposizione:
Regolazione debitoria.

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

- () Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)
- (X) Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

VOCE:

→ Accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

I	ANNO→	2002	Importo €	75.000.000
II	ANNO→	2003	Importo €	75.000.000
III	ANNO→	2004	Importo €	75.000.000

Oneri successivi: € 75 milioni per ciascuno degli esercizi 2005 e 2006

CAP. PLUR.

SCHEMA N. 25

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 22 novembre 2002 n. 268

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, recante misure urgenti per la scuola, l'università, la ricerca scientifica e tecnologica e l'alta formazione artistica e musicale.

Articolo 4 comma 2

Oggetto della disposizione:

Diritto allo studio

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

- (X) Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)
- () Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

VOCE:

→ Accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca .

I	ANNO→	2002	Importo €	10.000.000
II	ANNO→	2003	Importo €	10.000.000
III	ANNO→	2004	Importo €	10.000.000

Onere a regime: € 10 milioni annui a decorrere dal 2005

CORR. PERM.

SCHEDA N. 26

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 22 novembre 2002 n. 268

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, recante misure urgenti per la scuola, l'università, la ricerca scientifica e tecnologica e l'alta formazione artistica e musicale.

Articolo 4 comma 3

Oggetto della disposizione:

Interventi di edilizia per le istituzioni di alta formazione artistica e musicale

1: UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

- () Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)
- (X) Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

VOCE:

→ Accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca .

I ANNO→ 2002 Importo € 1.000.000

CAP. TEMP.

SCHEDA N. 27

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 12 dicembre 2002 n. 273

Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza.

Articolo 2 comma 6

Oggetto della disposizione:

Agevolazioni piccole e medie imprese.

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

- () Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)
- (X) Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

VOCE:

→ Accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive

I ANNO→ 2002 Importo € 2.000.000

CAP.TEMP.

SCHEDA N. 28

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 12 dicembre 2002 n. 273

Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza.

Articolo 6 comma 2

Oggetto della disposizione:

Misure in materia di comunicazioni

5. ALTRE FORME DI COPERTURA

Utilizzo di quota parte dei proventi derivanti dall'espletamento della gara relativa al rilascio delle licenze per il wireless local loop.

I ANNO→ 2003 Importo € 12.480.000

CAP. TEMP.

SCHEDA N. 29

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 12 dicembre 2002 n. 273

Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza.

Articolo 8 comma 3

Oggetto della disposizione:

Sviluppo economia informatica piccole e medie imprese.

2. RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI DI SPESA

Disposizioni autorizzative della precedente spesa: art.103 legge n. 388/2000.

I	ANNO→	2002	Importo €	10.620.000
II	ANNO→	2003	Importo €	5.000.000

CAP. TEMP.

SCHEDA N. 30

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 12 dicembre 2002 n. 273

Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza.

Articolo 8 comma 3

Oggetto della disposizione:

Sviluppo economia informatica piccole e medie imprese.

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

- () Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)
- (X) Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

VOCE:

→ Accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive

I	ANNO→	2003	Importo €	7.950.000
II	ANNO→	2004	Importo €	9.240.000

CAP. TEMP.

SCHEDA N. 31

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 12 dicembre 2002 n. 273

Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza.

Articolo 12 comma 4

Oggetto della disposizione:
Incentivi settore fonderie.

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

- () Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)
- (X) Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

VOCE:

→ Accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive

I	ANNO→	2002	Importo €	11.900.000
II	ANNO→	2003	Importo €	13.500.000
III	ANNO→	2004	Importo €	13.500.000

CAP. TEMP.

SCHEDA N. 32

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 12 dicembre 2002 n. 273

Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza.

Articolo 13 comma 3

Oggetto della disposizione:

Interventi in favore delle produzioni di ceramiche artistiche e di qualità

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

- (X) Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)
- () Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

VOCE:

→ Accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze

I	ANNO→	2002	Importo €	1.033.000
II	ANNO→	2003	Importo €	2.590.000
III	ANNO→	2004	Importo €	2.590.000

CORR. TEMP.

SCHEMA N. 33

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 12 dicembre 2002 n. 273

Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza.

Articolo 14 comma 2

Oggetto della disposizione:

Accelerazione procedure per il rilascio dei visti turistici.

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

- (X) Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)
- () Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

VOCE:

→ Accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze

I	ANNO→	2002	Importo €	1.000.000
II	ANNO→	2003	Importo €	1.000.000
III	ANNO→	2004	Importo €	1.000.000

CORR. TEMP.

SCHEDA N. 34

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 12 dicembre 2002 n. 273

Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza.

Articolo 18 comma 3

Oggetto della disposizione:

Intervento per il settore in materia di proprietà industriale.

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

- (X) Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)
- () Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

VOCE:

→ Accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive

I	ANNO→	2002	Importo €	4.015.000
II	ANNO→	2003	Importo €	1.135.000

CORR. TEMP.

SCHEMA N. 35

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 12 dicembre 2002 n. 273

Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza.

Articolo 27 comma 4

Oggetto della disposizione:

Potenziamento delle infrastrutture internazionali approvvigionamento gas naturale.

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

- () Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)
- (X) Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

VOCE:

→ Accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive (€ 9.000.000 per il 2002 € 34.519.000 per il 2003 € 59.051.000 per il 2004) e del Ministero dell'economia e delle finanze (€ 9.000.000 per il 2002 € 45.000.000 per il 2003 € 77.000.000 per il 2004)

I	ANNO→	2002	Importo €	18.000.000
II	ANNO→	2003	Importo €	79.519.000
III	ANNO→	2004	Importo €	136.051.000

CAP. TEMP.

SCHEDA N. 36

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 12 dicembre 2002 n. 273

Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza.

Articolo 28 comma 2

Oggetto della disposizione:

Misure per incrementare l'utilizzo del metano e del GPL in autotrazione.

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

() Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

(X) Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

VOCE:

→ Accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive

I	ANNO→	2002	Importo €	5.000.000
II	ANNO→	2003	Importo €	5.000.000
III	ANNO→	2004	Importo €	5.000.000

CAP. TEMP.

SCHEMA N. 37

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 12 dicembre 2002 n. 273

Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza.

Articolo 38 comma 3

Oggetto della disposizione:

Misure concernenti camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

(X) Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

() Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

VOCE:

→ Accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive

I	ANNO→	2003	Importo €	2.580.000
II	ANNO→	2004	Importo €	2.580.000

Onere a regime: € 2,58 milioni annui a partire dal 2005

CORR. PERM.

SCHEDA N. 38

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 12 dicembre 2002 n. 273

Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza.

Articolo 38 comma 5

Oggetto della disposizione:

Misure concernenti camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

(X) Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

() Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

VOCE:

→ Accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze (2003)
Ministero delle attività produttive (2004)

I ANNO→ 2003 Importo € 44.415

II ANNO→ 2004 Importo € 44.415

Oneri successivi: € 44.415 annui a decorrere dal 2005

CORR. PERM.

SCHEDA N. 39

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 12 dicembre 2002 n. 273

Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza.

Articolo 39 comma 4

Oggetto della disposizione:

Istituzione, presso il Ministero delle attività produttive, del PCN.

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

(X) Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

() Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

VOCE:

→ Accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive

I	ANNO→	2003	Importo €	285.000
II	ANNO→	2004	Importo €	720.000

Oneri successivi: € 720 mila annui a partire dal 2005

CORR. PERM.

SCHEMA N. 40

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 23 dicembre 2002, n. 279

Modifica degli articoli 4-bis e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di trattamento penitenziario.

Articolo 3 comma 2

Oggetto della disposizione:
Copertura finanziaria

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

 (X) Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze) () Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

VOCE:

→ Accantonamento relativo al Ministero della giustizia

I	ANNO→	2003	Importo €	3.600.000
II	ANNO→	2004	Importo €	3.600.000

Oneri a regime: € 3.600.000 annui a decorrere dal 2005

CORR. PERM.

SCHEMA N. 41

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 27 dicembre 2002 n. 284

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi in scadenza.

Articolo 8 comma 2

Oggetto della disposizione:

Proroga delle disposizioni sul funzionamento delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari all'estero.

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

 Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze) Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

VOCE:

→ Accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri

I ANNO→ 2003 Importo € 7.964.646

CORR. TEMP.

SCHEMA N. 42

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 27 dicembre 2002 n. 286

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 novembre 2002, n.245, recante interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dalle calamità naturali nelle regioni Molise e Sicilia, nonché ulteriori disposizioni in materia di protezione civile.

Articolo 5 comma 1

Oggetto della disposizione:
Copertura finanziaria

2. RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI DI SPESA

Disposizioni autorizzative della precedente spesa: (Fondo della protezione civile)
d.l.n. 142/91 convertito dalla lg. n. 195/1991, così come quantificata dalla tab C della legge finanziaria

I	ANNO→	2002	Importo € 60.000.000
II	ANNO→	2003	Importo € 10.000.000

CAP. TEMP.

SCHEMA N. 43

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 27 dicembre 2002 n. 288
Provvidenze in favore dei grandi invalidi.

Articolo 3 comma 1

Oggetto della disposizione:
Copertura finanziaria

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

(X) Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

() Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

VOCE:

→ Accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

I	ANNO→	2003	Importo € 7.746.853
II	ANNO→	2004	Importo € 7.746.853

Onere a regime: € 7.746.853 annui a decorrere dal 2005

CORR. PERM.

